COESIONE ITALIA 21-27
RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

Cofinanziato dall'Unione europea

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

MUR
Ministero dell'Università e della Ricerca

FAQ interpretativa

(D.D. n. 307/2025 - PN RIC 2021-2027)

Sub-vincolo del 25% per il personale a termine originariamente reclutato con il PNRR

L'art. 7, comma 1, lettera A), lett a) del DD n. 307del 18 marzo *2025 Sostegno a iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, per la messa in rete di forme di aggregazione tra i soggetti della ricerca e per lo sviluppo competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità* recita: "*A) per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale a valere sull'Azione 1.1.2, ai sensi dell'articolo 25 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014: a) le spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto. Sono ammissibili spese di personale fino al 40% dei costi totali del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di cui almeno il 25% deve riguardare spese di personale afferenti le collaborazioni e i contratti di lavoro (ad esempio ricercatori e collaboratori che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, titolari di borse di ricerca, assegni di ricerca o altre forme di impiego a termine) avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR. [...omissis]*"

Obiettivo del presente parere è quello di fornire la corretta interpretazione definendo i criteri operativi e i requisiti procedurali funzionali a garantire il pieno e legittimo rispetto dei vincoli di spesa in oggetto.

In conformità a quanto disposto dal richiamato art. 7, comma 1, lettera A), lett. a), del D.D. n. 307/2025 le spese di personale afferenti all'**Azione 1.1.2** sono riconosciute ammissibili entro la soglia del **40% dei costi complessivi di progetto**, fermo restando l'obbligo di destinare almeno il **25%** delle spese di personale a **rapporti di lavoro a tempo determinato o collaborazioni**, avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR.

Con specifico riguardo al sub vincolo di destinazione del 25% si evidenzia che la norma persegue la finalità di consolidare, capitalizzare le competenze e assicurare continuità al **capitale umano** già selezionato e formato nell'ambito degli investimenti del medesimo Piano.

Si rende pertanto necessario delineare i criteri e le modalità operative per garantire e monitorare il rispetto di tale vincolo.

Si evidenzia preliminarmente che il sub-vincolo è calcolato sulle spese complessive di personale imputate al progetto. Pertanto, ove la voce personale raggiunga il limite massimo del 40% dei costi totali, la quota riferibile al personale di origine PNRR deve essere almeno pari al 10% dei costi totali del progetto. La verifica è effettuata a livello di progetto complessivo e sull'insieme del partenariato, non separatamente per ciascun soggetto beneficiario (cfr. FAQ 2.5, 2.11 e 2.18).

Ai fini dell'applicazione della disposizione, si evidenzia che la locuzione "***avviati con gli investimenti realizzati con il PNRR***" deve essere **riferita all'origine della posizione e alla sequenza contrattuale** che ne assicura la prosecuzione. Non è infatti richiesta la continuità ininterrotta del rapporto né la permanenza della fonte finanziaria PNRR: il rapporto può proseguire su fondi diversi o sul D.D. n. 307/2025,

purché sia documentabile la continuità sostanziale della medesima posizione originariamente attivata con il PNRR (cfr. FAQ 2.2, 2.10, 2.29, 2.30, 2.39 e 2.42).

La pubblicazione di una nuova procedura selettiva non determina, di per sé, la qualificazione del rapporto come nuova posizione PN RIC.

Qualora la procedura costituisca lo strumento giuridicamente necessario per proseguire la posizione PNRR, anche mediante una diversa forma contrattuale a termine, il rapporto conserva la qualificazione di posizione avviata con il PNRR.

Resta invece escluso il contratto che derivi da un bando autonomo e istituisca una posizione sostanzialmente nuova, ancorché attribuita a un soggetto con precedente esperienza PNRR o caratterizzata da mera continuità tematica.

Circa la continuità sostanziale della posizione si evidenzia che deve risultare dalla documentazione amministrativa e dalla ricorrenza congiunta dei seguenti elementi:

- precedente rapporto a termine effettivamente attivato nell'ambito di un investimento PNRR, comprovato dal contratto originario, dall'atto di selezione e dal riferimento all'investimento M4C2 o, per gli IRCCS interessati, M6C2;
- identità della risorsa titolare del rapporto originario e del successivo rapporto, che deve conservare natura a termine;
- identità della funzione e dell'ambito di ricerca della posizione, attestata dall'espressa configurazione della nuova procedura e del nuovo contratto come prosecuzione della posizione PNRR originaria, con indicazione, nel bando e nel contratto, del CUP e dell'investimento PNRR di origine (M4C2 o, per gli IRCCS, M6C2) e del rapporto originario di cui costituisce prosecuzione;
- impossibilità giuridica di proseguire il rapporto originario mediante proroga o rinnovo, derivante dalla normativa vigente o dai regolamenti dell'ente (ad esempio, esaurimento della durata massima consentita o soppressione dell'istituto contrattuale originario), che renda la nuova procedura o la diversa forma contrattuale l'unico strumento per la prosecuzione della medesima posizione;
- assenza di sovrapposizioni temporali e finanziarie, tracciabilità delle attività mediante time-sheet o registri e rispetto del divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 191 del Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Ricorrendo tali condizioni, il successivo contratto a termine conferito a un ex assegnista, ricercatore, tecnologo, tecnico o collaboratore originariamente reclutato con il PNRR può concorrere al sub-vincolo del 25%, anche se finanziato sul D.D. n. 307/2025 e anche se la forma

contrattuale è diversa da quella originaria. La sola pregressa titolarità di una borsa di dottorato PNRR non è invece sufficiente a qualificare un nuovo e diverso incarico come prosecuzione della medesima posizione, secondo quanto chiarito nello specifico parere dedicato alle borse di dottorato.

Con riguardo infine al personale originariamente reclutato nell'ambito del PNRR e successivamente stabilizzato a tempo indeterminato si chiarisce che può essere impegnato sul progetto e concorrere alla quota residua delle spese di personale, ma non al sub-vincolo del 25%, riservato alle forme di impiego a termine.

Le fattispecie di incerta qualificazione giuridica con profili di spesa di controversa ammissibilità sono rimesse al vaglio esclusivo del MUR/OI, al fine di accertarne la conformità rispetto ai suddetti vincoli, sulla scorta della documentazione analitico-giustificativa prodotta dal Soggetto Hub Capofila.

In sintesi, **ai fini del rispetto del sub-vincolo del 25%, il mutamento della fonte finanziaria o della forma contrattuale e l'espletamento di una nuova selezione, quando giuridicamente necessari ai sensi del punto precedente, non interrompono la continuità documentata della medesima posizione di origine PNRR, ferma restando la natura a termine del rapporto e il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità.**

ΩΩΩΩΩΩΩ

La presente Nota ha natura interpretativa e non introduce deroghe o modifiche all'Avviso.
Essa integra le indicazioni delle FAQ pubblicate in materia; in particolare: (i) la FAQ 2.2, punto 3, e le FAQ 2.27 e 2.33, nella parte in cui escludono dal computo del 25% ogni rapporto attivato mediante nuova procedura selettiva finanziata sul D.D. 307/2025, devono intendersi riferite ai soli rapporti che istituiscono una posizione nuova e non alle ipotesi di prosecuzione della medesima posizione disciplinate dalla presente Nota; (ii) le FAQ 2.30, 2.39, 2.40 e 2.42 restano confermate e vanno lette alla luce dei requisiti qui definiti.
Le indicazioni fornite nelle FAQ richiamate nel testo si intendono, pertanto, da interpretarsi e applicarsi in chiave sistemica e conformemente al presente chiarimento, il quale prevale in caso di parziale divergenza o incompatibilità interpretativa.

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e dell'innovazione tecnologica

Contatti

3azioni.pnric@mur.gov.it
comunicazione.pnric@mur.gov.it